



# COMUNE DI FIRENZE

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2006/00598
Del :	26/07/2006
Esecutiva da:	26/07/2006
Proponenti :	Servizio Polizia Amministrativa Direzione Sviluppo Economico

### **OGGETTO:**

### **ORDINANZA ORARI PUBBLICI ESERCIZI E PUBBLICO SPETTACOLO 2006**

#### **IL SINDACO**

- Vista l'Ordinanza del 20.04.2004, n°325, con la quale si dettano nuove norme in materia di: "Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento";

- Rilevato come all'art.10, co.5 di detta ordinanza si preveda, con cadenza biennale, la verifica e la possibilità di apportare modifiche alla disciplina in essere al fine di migliorare il servizio all'utenza;

- Vista la L.R.T. del 07.02.2005, n°28 "Codice del Commercio";

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.1997, n°1056 "Piano di coordinamento dei tempi, degli orari e degli spazi della città: indirizzi generali preliminari";

- Vista la Legge Regionale del 22.07.1998, n°38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città";

- Visto l'art.50, co.7, della Legge 18.08.2000 n.267, "Testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali", che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, potere ribadito dall'art.34 dello Statuto del Comune di Firenze che riconosce al Sindaco la competenza ad elaborare il Piano dei Tempi e degli Orari della Città;

- Ritenuto pertanto che la tutela della quiete e del sonno nelle ore notturne, ovvero della salute degli abitanti sia interesse pubblico tutelabile attraverso regole uguali a tutti i soggetti con attività di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi direttamente autorizzati, siano essi sottoposti a procedure semplificate;

- Vista l'Ordinanza Sindacale n° 529 dello 01.07.2005 con la quale vengono disciplinati , all'interno della disciplina complessiva delle attività commerciali , gli orari di vendita degli esercizi di rosticceria , gelateria , yogurteria , pasticceria e gastronomia con contestuale abrogazione dell'art. 6 dell'Ordinanza n° 325 del 20.04.2004 ;

- Vista la legge 26.10.1995 n° 447;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 16.02.2004, n°12 – “Regolamento attività rumorose”;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13.09.2004 , n° 297 “ Approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Firenze “ , con la quale assumono pieno vigore tutte le norme nazionali e regionali inerenti l'inquinamento acustico nonché le disposizioni di cui al “ Regolamento sulle attività rumorose “ sopra ricordato ;

Sentite nell'incontro di concertazione del 21 febbraio 2006 ( come previsto dall'art. 81 della L.R. 28/2005 ) le Organizzazioni imprenditoriali del settore di somministrazione di alimenti e bevande , le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore e le Associazioni dei Consumatori che , nei termini convenuti nell'incontro medesimo ( un mese dalla data di svolgimento ) non hanno ritenuto di avanzare richieste per adeguare il contenuto e le disposizioni di cui alla precedente Ordinanza n° 325/2004;

Ritenuto comunque , opportuno alla luce dell'esperienza maturata in due anni di applicazione dell'ordinanza in questione e dell'entrata in vigore della L.R.T. del 07.02.2005, n°28, di modificare in parte la disciplina dettata con tale ordinanza al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti pubblici e privati e consentire contemporaneamente una più agevole attività a tutte le categorie interessate, nel pieno rispetto delle norme sulla quiete pubblica, sull'inquinamento acustico ambientale e degli indirizzi stabiliti a suo tempo dal Consiglio Comunale e conseguentemente, di apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie a recepire tali adeguamenti;

- Ritenuto di revocare l'Ordinanza n°325/2004 sostituendola integralmente con la presente Ordinanza;

- Visti gli artt.34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

## **DISPONE**

***1. che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande i, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento e dei circoli privati/affiliati;***

### **CAPO I**

#### **Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

#### **ART.1**

#### **(DEFINIZIONI)**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così come definita dall'art. 43 della L.R. 28/2005 con attività prevalente appunto di somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica ed esercizi con attività prevalente di trattenimento e svago ( quali SALE DA BALLO., SALE DA GIOCO, LOCALI NOTTURNI, STABILIMENTI BALNEARI ed ESERCIZI SIMILARI ) svolta congiuntamente ad attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande ,

comprese quelle attività di prevalente carattere culturale , sociale ed assistenziale escluse dalla programmazione comunale ai sensi dell'art. 48 della L.R. 28/2005..

**Per ESERCIZI MISTI** si intendono quelli muniti che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio oppure di vendita di generi di monopolio.

**Per CIRCOLI PRIVATI** si intendono quelli già in essere prima dell'entrata in vigore della L.287/91 e quindi non affiliati ad alcuno degli Enti riconosciuti da apposito decreto del Ministero dell'Interno ;

**Per CIRCOLI AFFILIATI** si intendono quelli regolamentati dal D.P.R. 04.04.2001, n°235 , art. 2 ;

**Per ORARIO ESTIVO** si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale.

**Per ORARIO INVERNALE** si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.

**Per TURNO DI CHIUSURA** si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana scelto liberamente dall'esercente.

## **ART.2**

### **(Orario degli esercizi con attività prevalente di somministrazione e circoli privati/affiliati)**

**Per gli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** ( compresi quelli che esercitano l'attività mediante distributori automatici in locali destinati esclusivamente a tale attività ed operanti ai sensi dell'art. 49 della L.R. 28/2005 ) e per i circoli privati/affiliati che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati, sono fissati i seguenti orari:

**ORARIO MINIMO:** 5 ore di apertura giornaliera effettiva ( I Circoli privati/affiliati sono esentati dal dover rispettare detto orario minimo ).

**ORARIO MASSIMO:** 18 ore di apertura giornaliera comprensiva delle eventuali chiusure di cui all'art.9, co.2°e 3°, della presente Ordinanza.

**Detti orari** devono essere compresi fra le 05,00 e le 03,00. *Non è consentito derogare a detti limiti di orario, salvo quanto previsto dal successivo art.9.*

Ciascun esercente / Presidente pro-tempore ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l'altro della settimana.

Di tale orario ( con esclusione dei Circoli ) dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco . Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto all'art.17.

**E'** consentito ai clienti / soci che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso.

**Nelle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, come disciplinato dal successivo CAP.II,** l'orario di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve osservare l'orario dell'attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, sia nei locali al chiuso che all'aperto mentre nelle altre attività elencate all'art. 48 – 1° comma lettera a) – ( escluso i Circoli che rispettano quanto previsto nel presente articolo ) l'orario segue quello dell'attività prevalente.

## **ART.3**

### **(Orari delle attività all'aperto degli esercizi, con attività prevalente di somministrazione, nonché nei circoli privati / affiliati)**

**Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nei circoli privati / affiliati, di cui al precedente art.2,** l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa fra le ore 07,00 e le ore 01,30 anche qualora l'esercizio / il circolo, nel locale attiguo al chiuso, adotti un orario più ampio.

**Per le attività all'aperto, con prevalente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non si applicano le disposizioni indicate all'art.2, 5°co..**

**ART.4**  
**(Orario in esercizi misti)**

Negli esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell'ambito delle norme che li disciplinano.

Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di genere di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione al pubblico.

**ART.5**  
**(Orario degli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in particolari strutture)**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali, mercati ortofrutticoli, carnei ed ittici, al dettaglio o all'ingrosso, osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano.

E' consentito effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro commerciale, qualora il gestore ottenga il consenso dall'amministrazione del centro ed eserciti nel rispetto degli orari come stabilito agli artt.2 e 3.

**ART.6**  
**(Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere)**

L'attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, anche al di fuori degli orari previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

**ART. 7**  
**(Orario degli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, posti in autostrade, stazioni ecc.)**

Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee è consentita l'apertura ininterrotta 24 ore su 24.

**ART.8**  
**(Orario attività musicale svolta in esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)**

Nei locali al chiuso é possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, con massimo 3 strumenti preamplificati o amplificati, con Disc Jockey ed il Karaoke, in orario compreso fra le ore 08,00 e le ore 03,00.

Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo con massimo 3 strumenti preamplificati o amplificati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, con Disc Jockey ed il Karaoke e con apparecchi elettroacustici (quali ad esempio: C.D., MANGIANASTRI, GIRADISCHI, JUKE BOX ecc.) dalle ore 10,00 alle ore 24,00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l'impiego di un disk-jockey e del Karaoke non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a quattro giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

Gli esercizi aperti al pubblico che da oltre 10 anni, dalla data del presente provvedimento, svolgono attività di musica dal vivo all'aperto regolarmente autorizzata, consolidata con la continuità nel tempo tanto da divenire elemento caratteristico dell'area, possono, su richiesta del titolare, protrarre la durata della propria attività di intrattenimento musicale fino a 6 (sei) giorni la settimana e possono altresì prevedere la presenza e l'utilizzo di strumenti fino al numero massimo di 6 (sei).

Le attività suddette sono soggette a Denuncia Inizio Attività (D.I.A.).

I gestori dei suddetti esercizi, comunque autorizzati ad effettuare trattenimenti musicali in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

### **ART. 9 (Deroghe generali)**

**E'** consentito all'esercente degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.

All'esercente di cui al comma 1, è consentito effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, fino al limite massimo di due ore consecutive, quando scelga l'orario continuato.

All'esercente di cui al comma 1, è consentito altresì di effettuare l'orario spezzato in due turni di apertura, entro il limite massimo di apertura giornaliera di 18 ore, comprensivo dell'interruzione fra i due turni di apertura. In tal caso l'interruzione può essere superiore alle due ore. Coloro che scelgono l'orario spezzato in due turni, devono garantire una apertura minima giornaliera dell'esercizio di otto ore, calcolate sommando le ore di apertura del 1° e del 2° turno.

Il Sindaco, per esigenze di pubblica utilità connesse alla necessità di garantire idonei servizi di somministrazione all'utenza, anche in orario notturno, può autorizzare, orari in deroga all'orario massimo di apertura di cui all'art.2, 1°co. e ai limiti di apertura e chiusura dell'esercizio di cui all'art.2, 2°co., delle attività prevalenti di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nelle vie e piazze di seguito elencate: "Piazza Stazione – Via Mannelli – Via Pistoiese – Via Pratese – Viale Guidoni – Via Reginaldo Giuliani – Viale Morgagni – Via Bolognese – Lungarno Aldo Moro – Viale Europa – Via Senese (dal confine comunale alla località Due Strade – all'altezza dell'incrocio con Via del Gelsomino) – Via Baccio da Montelupo – Viale Etruria", ed inoltre *nelle immediate adiacenze dei Parcheggi Scambiatori previsti dal Piano del Traffico (distanza massima di 300 (trecento) metri dagli accessi sulla pubblica via degli stessi).*

Con cadenza biennale ed entro il mese di marzo, sentite le Organizzazioni, Associazioni ed Enti di cui all'art.47, della L.R.T. del 07.02.2005, n°28, il Sindaco può apportare modifiche all'elenco precedente, al fine di migliorare il servizio all'utenza.

### **ART.10 (Programmi di apertura per turno degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)**

Il Sindaco al fine di garantire all'utenza idonei livelli di servizio nei periodo di maggior flusso turistico in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza e nei mesi estivi può predisporre, previa concertazione con le Organizzazioni imprenditoriali del settore di somministrazione di alimenti e bevande, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore e le Associazioni dei Consumatori, programmi di apertura per turno.

### **ART.11 (Orario giochi leciti)**

Nei esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati, dalle ore 12.00 e fino al termine dell'orario di apertura. Ai maggiorenni di anni 18 (diciotto) è consentito effettuare detti giochi dalle ore 08,00 e fino al termine dell'orario di apertura.

Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, nonché nei circoli privati / affiliati i giochi leciti possono essere effettuati *durante tutto l'orario di apertura.*

Negli esercizi autorizzati come sale-gioco, l'orario di apertura deve essere compreso fra le ore 12,00 e le ore 24,00.

## **CAPO II Orari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento**

### **ART.12**

**(Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione  
locali di arte varia)**

Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 15,30 e le ore 04,00.

I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura intermedia giornaliera del locale, con l'obbligo di riapertura non oltre le ore 23,00.

I gestori che optino per un solo turno di apertura continuativa, hanno l'obbligo di aprire non oltre le 23,00.

Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporta sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto al 1°co. del presente articolo.

I gestori dei suddetti locali, comunque autorizzati ad effettuare attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

**ART.13**

**(Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, concerti e manifestazioni varie e saltuarie al chiuso)**

Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 02,00.

E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l'orario d'inizio delle rappresentazioni.

**ART.14**

**(Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, all'aperto)**

Le attività teatrali all'aperto, devono svolgersi dalle ore 16,00 alle ore 01,30.

Le attività cinematografiche all'aperto, devono svolgersi dalle ore 20,30 alle ore 01,30.

Le attività sportive all'aperto invece, devono terminare alle ore 01,00.

Si applicano in ogni attività le disposizioni indicate all'art.12, co.2.

**ART.15**

**(Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto)**

In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 01,30.

**CAPO III  
Disposizioni comuni**

**ART.16**

**(Turni di chiusura)**

I gestori degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico, di alimenti e bevande hanno la facoltà di osservare la chiusura di un'intera giornata nel corso della settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco. L'obbligo della comunicazione preventiva al Sindaco permane anche ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura settimanale o optino per rinunciarvi.

E' data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere aperti a Loro libera scelta, mediante preventiva comunicazione al pubblico con apposito cartello, ogni qualvolta lo ritengano necessario.

I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio.

**ART.17**

**(Cartello orario)**

E' fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza ( esclusi i circoli privati / affiliati ) di rendere noto al pubblico l'orario prescelto con l'esposizione di un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento o con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:

- l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana;
- l'eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale;
- i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

Degli elementi essenziali di cui al comma precedente, il cartello dovrà contenere una traduzione almeno in lingua inglese;

All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.

Negli esercizi che somministrano pasti è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale.

#### **ART.18**

##### ***(Riduzione, modifica degli orari)***

Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi, compreso i circoli privati / affiliati:

- gli orari di apertura dei locali con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;
- gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
- gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci nei circoli privati / affiliati.

Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale.

In occasione delle festività natalizie, di carnevale ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Detti orari possono essere svolti anche nei circoli privati / affiliati.

Entro il 30 novembre di ogni anno, verrà predisposto con apposita ordinanza il calendario base di tali ricorrenze e manifestazioni, previa audizione delle Associazioni di categoria.

#### **ART.19**

##### ***(Inquinamento acustico)***

Le attività di: somministrazione oggetto della presente ordinanza; intrattenimento musicale effettuato negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; circoli privati / affiliati; pubblico spettacolo ed intrattenimento; sale-gioco, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto senza superare: - i valori limite assoluti di emissione ed immissione in ambiente esterno; - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico; - (limitatamente ai circoli privati/affiliati e ai locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora.)

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 447/95, alla L.R.T. 89/98 e conseguenti regolamenti attuativi, nonché la Deliberazione del Consiglio Comunale del 16:02.2004, n°12 "Regolamento attività rumorose", in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti ecc., da effettuare nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART.20**

##### ***(Disciplina transitoria)***

Gli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza effettuano un orario determinato da specifico provvedimento comunale emesso a tutela dello inquinamento acustico o per altri motivi, devono continuare ad osservare detto orario di apertura fino all'eventuale modifica e/o revoca del provvedimento suddetto, a seguito di verifica del venir meno delle cause che avevano dato luogo al provvedimento medesimo.

**2. di revocare l'Ordinanza del 20.04.2004, n°325.**

**3. di dichiarare la presente Ordinanza immediatamente esecutiva e di provvedere all'affissione all'Albo Pretorio per 5 giorni.**

**Firenze, li 26/07/2006**

**Assessore  
Silvano Gori**